

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI SAVONA

Con la presente scrittura tra
IL COMUNE DI SAVONA (qui di seguito COMUNE) con sede in Savona corso Italia 19
codice fiscale 00175270099
rappresentato da

e

la Banca autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa (qui di seguito Banca)

.....con sede in.....

codice fiscale

rappresentata da

premessi

- che il Decreto MEF 19/05/2009 e successive modificazioni, ha previsto che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2010, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al citato decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la Giunta Comunale con delibera n. del..... ha deliberato lo schema di convenzione di collaborazione attuativa relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che tale intervento si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata, tra l'altro, da vincoli di finanza pubblica (rispetto patto di stabilità) che richiede pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque i tempi brevi la liquidità necessaria alle imprese che lavorano per il Comune;
- che il Comune ha interesse a che la BANCA faciliti l'accesso al credito anche ai fornitori del Comune che ne facciano richiesta;
- che a tal fine il COMUNE è disponibile a certificare istanze pervenute entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal D.M. MEF 19/05/2009 relativi a crediti vantati nei suoi confronti da Fornitori, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, in tal senso che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro massimomesi dalla cessione;
- che il COMUNE stesso provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- che la BANCA si è detta disponibile ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta ad un **tasso massimo** pari all'euribor corrispondente alla durata del finanziamento/ o, in alternativa all'euribor 3 mesi maggiorato di una percentuale massima del **2,50%** annuo.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

La BANCA nell'ambito del presente accordi, si rende disponibile a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento dell'ente, contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del Comune.

Il Comune stesso provvederà al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ART. 2 CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del COMUNE rientranti nelle fattispecie di cui all'art 1 potranno richiedere alla BANCA, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la cessione di crediti sorti ed il relativo anticipo.

Il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, come previsto dal Decreto Ministero dell'Economia 19/05/2009 (pubblicato G. U. n. 157/2009), al Servizio Finanziario del Comune istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dei crediti. Nel caso di certificazione positiva contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla BANCA, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nel rispetto delle forme previste dall'art 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che sarà notificata al Comune nelle forme previste dalla legge all'Ufficio Protocollo Generale o all'Albo Pretorio del Comune.

Il tasso di interesse massimo sarà pari all'euribor corrispondente alla durata del finanziamento o, in alternativa, all'euribor 3 mesi maggiorato di una percentuale massima del 2,50% annuo.

Restano in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali commissioni di factoring e altri eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, di registrazione e di tenuta conto che dovranno essere concordate e resteranno a carico del fornitore che richiede la cessione del credito.

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al Dlgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

ART 3 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che consentano di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2010.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre Parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto
Savona, li.....

Per il Comune di Savona

Per la Banca